

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 546-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE BOBBA)

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Istituzione di una Commissione d'indagine
sulla condizione degli anziani in Italia**

**d'iniziativa dei senatori GASBARRI, BATTAGLIA Giovanni, DE SIMONE,
DI SIENA, LIVI BACCI, PETERLINI, ROILO e TIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2006

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge n. 546: testo d’iniziativa del senatore Gasbarri e di altri senatori e testo proposto dalla Commissione...	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 546, recante disposizioni per l'istituzione di una Commissione governativa d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, riproduce integralmente il testo del disegno di legge n. 1197, presentato, nella XIV Legislatura, dal senatore Pizzinato e da altri senatori: come è noto, l'iter di approvazione di tale provvedimento si concluse al Senato, ma non presso l'altro ramo del Parlamento.

Pertanto, nella seduta dell'11 luglio 2006, l'Assemblea del Senato ha deliberato di adottare per il disegno di legge n. 546, la procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento. In tal modo, è stata manifestata la volontà di riprendere una proposta che può concorrere a determinare una migliore conoscenza delle molteplici implicazioni derivanti dal processo di invecchiamento della popolazione, che riguarda non solo l'Italia ma, sia pure in modo differenziato, l'intero continente europeo. D'altra parte, la realtà del nostro Paese è, sotto questo profilo, particolarmente allarmante, soprattutto in rapporto ai bassissimi tassi di natalità. È appena il caso di ricordare che, secondo alcune stime dell'ONU, l'Italia avrà tra il 2000 ed il 2025 un numero medio di figli per donna in età fertile pari a 1,14, uno dei più bassi a livello mondiale; mentre nel 1975 si contavano 17,5 milioni di giovani con meno di 20 anni e 9,6 milioni di ultrasessantenni, tali cifre arriveranno quasi a scambiarsi nel 2025, divenendo rispettivamente pari a 6,9 e 17,7 milioni. Analogamente problematico si rivela il rapporto tra popolazione anziana (oltre 65 anni) e popolazione in età lavorativa (20-64 anni): se nel 1975 tale rapporto si attestava al 21,4, nel 2000 era già salito al 29,1 per arrivare, secondo recenti proiezioni, al 45,2 nel 2025.

Come è noto, l'invecchiamento della popolazione produce effetti molto rilevanti sul-

l'assetto complessivo dello Stato sociale, che investono soprattutto il versante sanitario e quello assistenziale e previdenziale, con notevoli incrementi degli oneri, a fronte di una contestuale riduzione della platea dei lavoratori attivi, creando notevoli tensioni per quanto attiene all'equilibrio finanziario di detti comparti e, di conseguenza, dell'intero bilancio pubblico. Un costante monitoraggio del problema e la formulazione di proposte specificamente mirate alla realtà degli anziani si rendono quindi particolarmente urgenti ed opportuni, come peraltro non mancò di mettere in rilievo, nella passata Legislatura, l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione lavoro del Senato sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia, le cui conclusioni furono approvate all'unanimità.

Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione ha accolto alcuni emendamenti, volti, in parte, ad aggiornare il testo, con riferimento alla nuova denominazione dei Dicasteri ed al conseguente riassetto delle relative competenze intervenuti in seguito alla conversione in legge del decreto-legge n. 181 del 2006, nonché ad adeguare le disposizioni di spesa e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

In base a tali modifiche, all'articolo 1, comma 1, si prevede che la Commissione sia istituita presso il Ministero della solidarietà sociale, con il compito di effettuare studi e ricerche e promuovere la conoscenza dei dati statistici e della normativa riguardante il mondo degli anziani. Relativamente all'indicazione dei compiti dell'istituendo organismo, la Commissione ha accolto un ordine del giorno tendente a indicare come priorità l'attività di analisi e di proposta finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione molto anziana, con particolare attenzione per i soggetti più esposti al rischio di emarginazione e di esclu-

sione sociale, le persone con cronici problemi di salute e quelle non autosufficienti; nonché la promozione della conoscenza delle condizioni di vita degli anziani così come risultano dalle indagini e dalle ricerche, dalla normativa nazionale e regionale, dai servizi e dalle risorse disponibili.

È stato altresì accolto un emendamento, interamente sostitutivo del comma 3 dell'articolo 1, finalizzato a precisare meglio l'attività di programmazione del lavoro di indagine: in particolare, si prevede che la Commissione, entro tre mesi dal suo insediamento, deliberi un piano di lavoro che individua i temi da affrontare e predisponga annualmente un rapporto sulle proposte formulate. Si dispone altresì che tali documenti siano trasmessi al Parlamento.

Analogamente, si propone un nuovo testo del comma 1 dell'articolo 2, per meglio puntualizzare le modalità di composizione della Commissione: nel testo accolto nel corso dell'esame in sede referente, si prevede che la Commissione, presieduta dal Ministro della solidarietà sociale o dal sottosegretario da lui delegato, sia composta da studiosi ed esperti di riconosciuta competenza operativa in materia di anziani, di cui uno indicato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro delle politiche per la famiglia, nonché da rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei pensionati. I componenti dell'organo collegiale sono nominati per un periodo di tre anni, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, in un numero determinato dal medesimo decreto in modo da garantire il rispetto del limite di spesa complessivo, di cui al successivo comma 3. Le fun-

zioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Ministero della solidarietà sociale o da personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti

È rimasto invariato il comma 2 dell'articolo 2, riguardante le collaborazioni, nell'ambito della pubblica amministrazione ed all'esterno di essa, di cui la Commissione può avvalersi per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

Per quanto concerne infine la disposizione di spesa, gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel limite di 130.000 euro per ogni anno. Con l'accoglimento di due emendamenti, rispettivamente al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 2, si è provveduto a spostare la decorrenza del provvedimento e della relativa spesa dal 2003 al 2007, e a chiarire che il riferimento al Fondo per le politiche sociali ha riguardo alla ultima determinazione della sua entità, definita dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con tali proposte di modifica, alcune delle quali recepiscono, tra l'altro, le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio, programmazione economica, la Commissione sottopone al vaglio dell'Assemblea il testo del disegno di legge n. 546, augurandosi che esso possa essere rapidamente licenziato dal Senato e altrettanto celermente possa concludere positivamente il suo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

BOBBA, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

su testo ed emendamenti

(Estensore: VILLONE)

19 settembre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando la necessità di modificare la data prevista per l'istituzione della Commissione d'indagine e di adeguare la denominazione del Ministero del lavoro alle intervenute modifiche legislative.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto competenza, parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.7, 1.3, 1.4 e 1.5 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

26 settembre 2006

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

su testo ed emendamenti

(Estensore: TECCE)

26 settembre 2006

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che siano contestualmente approvati gli emendamenti 1.1 (o, alternativamente, 1.2) e 2.7, sui quali il parere è non ostativo;
- che all'articolo 2, comma 3, le parole: «come da ultimo determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448», siano sostituite dalle seguenti: «come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 2.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'emendamento 2.6, sul quale il parere è contrario, nonché della proposta 2.8, sulla quale il parere è non ostativo, a condizione che, ai sensi della citata norma costituzionale, le parole: «come rideterminata in sede di legge finanziaria», siano sostituite dalle seguenti: «come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

DISEGNO DI LEGGE N. 546

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GASBARRI ED ALTRI

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di raccogliere documentazione, effettuare studi e ricerche, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, al fine di compiere indagini sulla condizione degli anziani, avanzare proposte tese a migliorare le condizioni di vita degli anziani, con particolare attenzione per i soggetti più esposti al rischio di emarginazione e di esclusione sociale, ivi compresi gli anziani non autosufficienti, promuovere la diffusione della conoscenza dei dati statistici, della normativa nazionale e regionale, dei servizi e delle risorse disponibili.

3. La Commissione predispone per il Governo relazioni specifiche sui temi affrontati e annualmente un rapporto sulle conclusioni delle indagini svolte e sulle proposte formulate. Tali documenti sono trasmessi al Parlamento.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da studiosi, esperti e rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei pensionati, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da personale di

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio **2007**, è istituita, presso il **Ministero della solidarietà sociale**, la Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, di seguito denominata «Commissione».

2. *Identico.*

3. **Entro tre mesi dal suo insediamento, la Commissione delibera un piano di lavoro che individua i temi da affrontare e predispone annualmente un rapporto sulle proposte formulate.** Tali documenti sono trasmessi al Parlamento.

Art. 2.

1. La Commissione è **presieduta dal Ministro della solidarietà sociale o dal sottosegretario da lui delegato** ed è composta da studiosi ed esperti **di riconosciuta competenza operativa in materia di anziani, di cui uno indicato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro delle politiche per la famiglia, nonché da rap-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Gasbarri ed altri*)

altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi compreso quello connesso con il personale di segreteria di cui al comma 1 e quello relativo al comma 2, determinato nella misura massima di 130.000 euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come da ultimo determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presentanti di associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei pensionati, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto **del Ministro della solidarietà sociale. Il numero dei membri della Commissione è determinato dal medesimo decreto in modo da garantire il rispetto del limite di spesa complessiva di cui al comma 3.** Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Ministero della solidarietà sociale o da personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

2. *Identico.*

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi compreso quello connesso con il personale di segreteria di cui al comma 1 e quello relativo al comma 2, determinato nella misura massima di 130.000 euro a decorrere dal **2007**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, **come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.**